



# **LEGA NAVALE ITALIANA**

## **Sezione di Ischitella**



### **REGOLAMENTO SERVIZI NAUTICI**

### **SEDE NAUTICA “DARSENA FOCEVARANO”**

#### **ART. 1**

Ai soci regolarmente iscritti alla Sezione e che sono legalmente in possesso di tale qualifica è consentito attraccare, tenuto conto delle capacità ricettive della darsena e della disponibilità dei posti barca, le imbarcazioni di loro proprietà ai pontili della Lega Navale Italiana nel porto di Ischitella.

L'autorizzazione è concessa all'interessato che ne faccia richiesta per mezzo dell'apposito modulo e la cui imbarcazione sia in regola con i documenti di bordo e l'assicurazione obbligatoria e si intende a tempo determinato non rinnovabile automaticamente.

#### **ART. 2**

Per pontili e ormeggio si intendono tutte le opere di banchinamento fisse o galleggianti, costruite o da farsi, nonché tutte le attrezzature di ormeggio creste in acqua, (boe, gavitelli, catenarie, corpi morti ecc).

#### **ART. 3**

I posti di ormeggio che comunque non si intendono né fissi né definitivi, sono assegnati, nell'interesse della Lega, ad insindacabile giudizio della Direzione Nautica la quale, tenendo in debito conto le esigenze tecniche di ciascun natante e la ragionevole necessità di più razionali distribuzioni in rapporto a programmi di lavoro o ad esigenze organizzative e manutentive, o ai nuovi criteri di sistemazione, si riserva il diritto insindacabile di modificare le posizioni di ormeggio e di collocazione nelle aree di pertinenza della L.N.I.

#### **ART. 4**

I soci interessati saranno preavvisati tempestivamente per le operazioni di cui ai commi del precedente articolo.

## **ART. 5**

Il solidazio curerà a sue spese la posa in opera e la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature necessarie per l'ormeggio (corpo morto, catena, gavitello, cime e cavi).

Il socio per la prima volta assegnatario di un posto barca è tenuto a corrispondere un contributo "una tantum" per le spese di ormeggio, proporzionato al canone previsto dal tariffario. In caso di sostituzione del natante, se esigenze tecniche lo richiedano, il socio sarà tenuto a corrispondere nuovamente il relativo contributo d'ormeggio.

Il socio è responsabile di eventuale danni provocati dal suo mezzo alle attrezzature dell'ormeggio proprio e degli altri, così come specificatamente previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

## **ART. 6**

L'uso dei pontili e degli ormeggi predisposti a mare è consentito a tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e le cui imbarcazioni siano obbligatoriamente assicurate contro i danni per causa di forza maggiore, incendio e furto, condizioni essenziale per essere ammessi all'ormeggio. Il diritto all'ormeggio è uguale per tutti i soci, nell'assegnazione del posto barca si terranno presenti i seguenti parametri :

- a) anzianità di tessera del socio ;
- b) attività del socio svolta all'interno del Solidazio ;
- c) assiduità con cui il socio ha messo a disposizione la propria imbarcazione per l'opera di propaganda Sezione.

La dimensione dell'imbarcazione non dovrà, in alcun caso, influire sulla formazione della graduatoria.

Per le imbarcazioni dei soci di altre Sezioni della L.N.I. la sosta per i primi tre giorni sarà gratuita.

## **ART. 7**

E' istituito uno schedario delle imbarcazioni nel quale sono indicati, per ciascun natante, i dati tecnici, il nome del proprietario, il numero d'iscrizione ed il numero di polizza RC obbligatoria. L'ormeggio può essere utilizzato esclusivamente per l'imbarcazione dichiarata in proprietà o in possesso da parte del socio all'atto della concessione di ormeggio. I titoli di proprietà o di delega al possesso da parte di terzi proprietari debbono essere esibiti.

Le eventuali comproprietà della imbarcazione non si estendono al diritto di ormeggio, diritto riconosciuto ad un solo attore. Il diritto di ormeggio non è trasferibile a terzi, nemmeno per periodi brevi. I comproprietari devono essere soci della L.N.I.. I soci della L.N.I. assegnatari di ormeggio qualora cedano la loro imbarcazione ad altri soci, possono rinunciare all'ormeggio e proporre con l'apposita istanza CDS di assegnare l'ormeggio in questione ai soci acquirenti l'imbarcazione stessa. Il CDS, esaminata l'istanza, potrà procedere all'assegnazione anche in deroga all'ordine di graduatoria di cui all'art. 3.

## **ART. 8**

La gestione di ormeggi temporaneamente liberi a qualsiasi titolo è di competenza della Direzione Nautica.

Ormeggi assegnati ai soci, ma temporaneamente liberi, potranno essere usati da imbarcazioni dei soci della L.N.I.

## **ART. 9**

Il socio che lascia l'ormeggio con la propria imbarcazione deve informare il personale di banchina quando prevede di non rientrare in giornate e la direzione Nautica quando ha in programma un'assenza prolungata. In entrambi i casi il socio è tenuto a dare notizie, sia pure di massima sulla data di rientro.

## **ART. 10**

E' tassativamente vietato a tutti i soci dare disposizioni ed incombenze al personale di banchina, che dipende a tutti gli effetti dalla direzione Nautica.

Ogni richiesta di assistenza, intervento di mano d'opera dovrà essere indirizzata alla segreteria della Sezione.

## **ART. 11**

L'ammissione a frequentare la base nautica di eventuali tecnici o personale esterno alla Lega, dovrà essere limitata al massimo e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Presidente, garante il socio richiedente.

Il Presidente è altresì, autorizzato ad interdire l'ingresso ai servizi nautici, a quelle persone che, per amoralità e non degna condotta, intaccano il prestigio della Sezione e dei suoi soci.

## **ART. 12**

I soci utenti della base nautica nel caso di ormeggio non annuale sono tenuti a dare preavviso di giorni 3 prima dell'ingresso provvedono al pagamento della quota, qualora non avessero già provveduto al momento della domanda di ormeggio.

Sarà, comunque, possibile attraccare soltanto dopo il nulla osta della segreteria, comprovato l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta. In caso del mancato ritiro dell'imbarcazione entro i termini contrattuali, verrà applicata per ogni giornata una tariffa di mora proporzionata al natante.

### **ART. 13**

Le tariffe di ormeggio, come qualsiasi altra tariffa collaterale, verranno stabilite annualmente, entro il 15 dicembre dal C.D.S. e comunicate ai soci proprietari di imbarcazioni, a mezzo lettera ed esposizione in bacheca ed in segreteria.

### **ART. 14**

Il socio ha piena responsabilità dei danni a terzi, persone o cose, impianti, compresi quelli portuali, arrecati dai propri dipendenti, ospiti o a qualunque titolo imbarcati sul proprio mezzo. Il socio provvederà al risarcimento dei danni direttamente agli aventi diritto, sollevando la L.N.I. da ogni responsabilità. Le operazioni di ormeggio e disormeggio di una imbarcazione, nonché di sistemazione a posteggio o a terra per qualsiasi motivo dovranno essere sempre curate dal proprietario, ovvero su delega scritta di quest'ultimo depositata in segreteria. In caso di delega il proprietario dovrà sempre espressamente dichiarare sulla stessa che si assume la responsabilità degli eventuali danni derivanti dall'operazione stessa. I proprietari dell'imbarcazione manovrata risponderanno comunque in proprio degli eventuali danni subiti dall'imbarcazione manovrata come sopra o causati ad altri nel corso delle manovre o per inadeguata puntellatura a terra dell'imbarcazione stessa. In nessun caso sarà consentito ad estranei non riconosciuti di eseguire operazioni di ormeggio o disormeggio. Qualora si verificassero inosservanze a questa norma, il socio assegnatario del posto (ormeggio o posteggio) sarà richiamato e nei suoi confronti il C.D.S. potrà disporre la revoca del posto assegnato. L'assegnatario dell'ormeggio dovrà curare a sue spese l'idoneità e l'efficienza dei parabordi, in caso d'inerzia del socio, provvederà la Sezione addebitando al socio assegnatario dell'ormeggio la relativa spesa.

### **ART. 15**

I soci titolari di ormeggio annuale dovranno presentare domanda di rinnovo entro il 31 DICEMBRE dell'anno di scadenza e dovranno regolarizzare l'intera quota ormeggi entro e non oltre il mese di GENNAIO.

Chi non ottempererà entro i predetti termini sarà tempestivamente avvertito affinché regolarizzi la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'avviso. A suo carico saranno addebitate le spese di mora e postali.

Coloro i quali non abbiano regolarizzato nei termini innanzi indicati il predetto rinnovo saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari al diritto di ormeggio ed il loro posto verrà considerato libero dal 1° FEBBRAIO.

I soci titolari di ormeggio stagionale devono far pervenire entro e non oltre il 31 MARZO domanda di rinnovo o saranno anch'essi considerati rinunciatari a tutti gli effetti ed il loro posto considerato libero.

### **ART. 16**

E' fatto assoluto divieto di scaricare nelle acque della darsena olii, nafta, schiuma di detersivi od altro materiale liquido e solido ed in particolare modo è fatto divieto di usare in darsena gli impianti igienici dei natanti.

## **ART. 17**

E' vietato abbandonare in banchina rottami o rifiuti. E' altresì, vietato depositare taniche di qualsiasi genere che contengono carburante.

## **ART. 18**

La sottoscrizione del modulo per ottenere l'autorizzazione all'ormeggio è l'implicita dichiarazione del socio di accettare le norme del presente regolamento dato per conosciuto. La non osservanza delle norme in esso contenute comporta la decadenza del diritto di ormeggio o posteggio.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Le norme contenute nel presente Regolamento Interno sono state approvate in ogni singolo articolo dall'assemblea dei soci tenuta il 28 novembre 1992.

Esso integra lo Statuto della L.N.I. ed intende disciplinare l'uso dei servizi nautici della sezione di Ischitella tenendo in debito conto quelle che sono le esigenze locali. Tutti i diritti precedentemente maturati dai soci della Sezione, nell'ambito della stessa, saranno da questi conservati "ad personam". Tutte le vertenze in atto alla data di entrata in vigore della normativa derivante dal Regolamento Interno dovranno essere risolte nell'ambito delle nuove norme.

Il presente Regolamento è stato adeguato alle osservazioni e rilievi della P.N. con foglio n. 1831 del 07/04/1993.

Approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione nella seduta del 22/12/2005

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella seduta del 29/01/2006

Ratificato dalla Presidenza Nazionale con e.mail del 26/04/2006 ore 12;17